

**Osservazione n° 110**

prot. n° 29197 del 29.06.2006

Richiedente: Italscavi sas (e altri)

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione NON MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO, specificando quanto segue:

- le porzioni di terreno indicate dagli osservanti ricadono nelle *“aree di pregio paesistico”*, individuate dal vigente Piano Strutturale. All'interno di tali aree, ai sensi dell'art. 45 comma 6 lett. b) delle relative Norme, *“è vietata l'utilizzazione di terreni a scopo di deposito, se non connesso ad operazioni di carattere transitorio”*.  
Conseguentemente non è consentito al Regolamento Urbanistico di collocare nell'area di cui trattasi depositi permanenti di alcun genere, né per stoccaggio di materiali edili, né per rimessaggio stagionale di camper, roulotte o altro (vedi art. 79 punto 4 lett. j delle Norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico adottato);
- la destinazione proposta dagli osservanti è da ritenersi comunque incompatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, nel quale appare essenziale il mantenimento delle attività agricole, secondo le disposizioni dettate dal Regolamento Urbanistico adottato, anche ai fini della mitigazione del rischio idraulico. Le aree di cui trattasi sono infatti riconosciute quali invarianti strutturali del territorio in quanto ricadono nelle *“aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico”* di cui all'art. 3 delle Norme del vigente P.T.C.P. ed agli artt. 20 e 35 delle Norme del vigente Piano Strutturale.